

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27391 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: ALIFFI FRANCESCO
Data Udienza: 11/06/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Violetta Tarcisio nato a CAMPOMARINO il 06/07/1959

avverso l'ordinanza del 03/03/2026 del TRIBUNALE di Vasto

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

Lette le conclusioni del PG GIOVANNI B BERTOLINI che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Vasto ha rigettato l'istanza con cui Tarcisio Violetta aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze emesse:

- 1) dal Tribunale di Campobasso con sentenza in data 13 marzo 2024 (condanna per i reati di cui agli artt. 219, comma 2 n. 1), 223, comma 1, 216, comma 1, 219 comma 2 n. 1), 223 comma 1 n. 2), 267, comma 1 n. 2), l. fall., commessi fino al 3 dicembre 2018);

- 2) dal Tribunale di Vasto in data 28 maggio 2025 (condanna per il reato di cui all'art 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso a Vasto il 23 agosto 2022);

- 3) dal Tribunale di Vasto con sentenza del 15 luglio 2025 (condanna per

reato di cui all'art 316-ter cod. pen., commesso in San Salvo il giorno 11 agosto 2020).

A ragione della decisione osserva che tra i reati consumati dall'istante intercorre una significativa distanza temporale e che la condotta oggetto della sentenza sub 3) poteva essere deliberata solo nell'anno 2020, data di pubblicazione del bando per il riconoscimento del contributo a fondo perduto indebitamente percepito, quindi ben due anni dopo della deliberazione criminosa del reato sub 1) e due anni prima di quella relativa al reato accertato con la sentenza sub 2).

Tra gli atti acquisiti non si evince alcun significativo indice rivelatore dell'unitarietà del disegno criminoso sotteso alle violazioni, se non la continuità spaziale tra reati, che sono differenti per tipologia ed oggettività giuridica e sono stati commessi da Violetta nella qualità di amministratore di tre differenti società, per diverse finalità e con differenti modalità esecutive, nell'ambito di attività imprenditoriali non collegate.

I reati di cui è chiesta l'unificazione, in definitiva, appaiono l'effetto di autonome determinazioni, ideate ed attuate di volta in volta, scaturite ciascuna da una situazione nuova e successiva non considerata né prevedibile nell'ambito di un disegno criminoso unico, nell'ambito di uno stile di vita incline al crimine economico.

2. Ricorre Tarcisio Violetta, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione dell'art 81 cod. pen.

Lamenta che il Giudice dell'esecuzione ha preteso una prova rigorosa e dettagliata della programmazione originaria in contrasto con i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che, invece, ritiene sufficiente la prova che il soggetto abbia concepito nelle linee essenziali un progetto criminoso unitario. Nel caso di specie, la prova di tale progetto è stata raggiunta in considerazione della comune natura, economica e imprenditoriale, dei reati e della loro contiguità temporale spaziale.

Erroneamente è stata attribuita rilevanza decisiva alla diversità formale delle società coinvolte, trascurando che ad agire è stato sempre lo stesso imprenditore - persona fisica.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che l'ordinanza impugnata è affetta da motivazione meramente apparente, non consentendo di comprendere il percorso logico e giuridico seguito per rigettare l'istanza di continuazione.

L'ordinanza non si è confrontata con una pluralità di elementi decisivi, puntualmente evidenziati dalla difesa: l'identità soggettiva dell'autore delle condotte, il medesimo contesto economico e imprenditoriale, la contiguità temporale e territoriale dei fatti, l'unicità del fine economico perseguito, la riconducibilità delle condotte delittuose ad una strategia unitaria di gestione illecita dell'attività imprenditoriale.

Non sono state confutate le articolate argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata ex art. 121 cod. proc. pen. nella quale sono stati indicati i principali arresti di legittimità in tema di continuazione.

E' stato affermato in maniera apodittica che i reati derivano tutti da una generica inclinazione a delinquere.

Non vi è stata una valutazione globale degli indicatori dell'unitarietà del disegno criminoso, ma una considerazione atomistica ed è stato seguito un metodo di giudizio erroneo.

L'affermazione secondo cui non vi è collegamento tra le diverse attività imprenditoriali è smentita dagli atti processuali e dalla documentazione prodotta dalla difesa, che evidenzia la riconducibilità di tutte le attività imprenditoriali al condannato e la loro collocazione nel medesimo contesto economico, stante la sostanziale continuità dell'attività imprenditoriale.

E' stato trascurato che, pur essendo i reati per i quali il ricorrente è stato condannato di modesto disvalore sociale, la pena complessiva risultante dal cumulo materiale, pari a complessivi a 8 anni e 4 mesi di reclusione, non è rispettosa del principio costituzionale di proporzionalità.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento degli atti processuali e del vizio di motivazione.

Lamenta che il Tribunale non ha applicato i criteri di valutazione previsti per il giudizio ex art. 671 cod. proc. pen., ma si è limitato a richiamare elementi formali, quali la distanza temporale e la diversità dei reati, senza compiere una valutazione complessiva e concreta del caso, basato su specifici indicatori, quali l'omogeneità delle condotte, l'identità del contesto operativo, l'analogia delle modalità esecutive e la finalità unitaria delle azioni.

In contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha più volte riconosciuto la possibilità di applicare la continuazione tra reati appartenenti alla criminalità economica, non è stata valutata la comune matrice economico - finanziaria delle iniziative delittuose: la distruzione di documenti contabili e la bancarotta sono reati funzionali l'uno all'altro e tutti i reati sono riconducibili alla gestione di attività economiche dello stesso soggetto che si inseriscono in una strategia unitaria di gestione illecita

dell'impresa.

Sono stati, al contrario, valorizzati dati, quali la diversità dei beni giuridici e la pluralità di società coinvolte, che non sono decisivi in quanto le tre diverse società oggetto delle condanne rappresentano strumenti operativi del medesimo soggetto mentre la diversità delle fattispecie riflette solo le differenti modalità attuative del medesimo disegno, nell'ambito di una strategia progressiva di gestione illecita.

Nel caso concreto, è riscontrabile la sequenza tipica di un unico modello imprenditoriale illecito: la bancarotta ha portato alla crisi e al dissesto, che, a loro volta, hanno portato il ricorrente a commettere i reati fiscali e a gestire le aziende con modalità opache, dalle quali è nata l'esigenza di gestire indebitamente i soldi pubblici al fine di reperire nuove risorse economiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

Le censure dedotte nei tre motivi, tra loro logicamente connesse e pertanto, unitariamente scrutinabili, non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine.

Ciò significa che la programmazione può essere *ab origine* anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta dà luogo ad un vizio

motivazionale del provvedimento in materia di continuazione.

1.2. A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni incombe l'onere di prospettare, come per ogni aspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria. Non spetta invece al condannato l'onere di provare tale unicità. È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze, acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali del possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).

2. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei richiamati principi, ha osservato che ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti, la disomogeneità dei reati, le differenti modalità esecutive, le diverse finalità perseguite, alcune delle quali necessariamente sopravvenute perché legate a specifiche situazioni e contingenze del tutto imprevedibili nel momento in cui sono stati deliberati i precedenti reati rispetto ai quali si chiede l'unificazione per continuazione.

Il Tribunale ha aggiunto, altrettanto correttamente, che dalle sentenze in esecuzione non risultano collanti o indicatori della esistenza di un'unica cornice deliberativa. Tale non può essere considerato nemmeno il contesto economico imprenditoriale che - alla luce del dato, pacificamente tratto dalle sentenze, che i reati oggetto della richiesta di unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., sono stati commessi nell'esercizio di attività imprenditoriali e societarie diverse tra loro e non collegate - costituisce soltanto il generico ambito in cui il condannato ha realizzato le sue inclinazioni delinquenziali ed il suo stile di vita.

3. Le censure del ricorrente sono in parte generiche e, nel resto, non consentite, perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali, sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamento di elementi già presi in considerazione e logicamente valutati dal Giudice dell'esecuzione (distanza temporale, luoghi di consumazione dei reati, movente, causale) oppure deducono l'omessa valutazione di atti, come le memorie difensive, senza neanche prospettarne il carattere decisivo ai fini della decisione (cfr. Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01).

3.1. Per niente arbitraria è la rilevanza attribuita all'elemento cronologico.

Va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» presente nell'art. 81 c.p. consente di negare logicamente rilevanza, al fine

dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati. Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo intercorrente tra i reati ben può essere - anche se non necessariamente - formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano, anzi, che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi.

E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente, la conducente.

4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 11/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente